

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n 4 del 25 novembre 2010

Riunione del 24 novembre 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/11/2010/11 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 4 dell'11.11.2010 nei confronti del sodalizio NGM Mobile S. Croce - Lupi Pallavolo S.r.l. SSD (gara di Serie A2/M del 7.11.2010 - multa di € 300,00 e diffida).

Il Presidente della CAF

- letto il ricorso in appello contenente istanza di sospensione
- esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- osservato che il sodalizio, con il proprio gravame, lamenta un'errata ricostruzione e/o comunque non corretta valutazione dei fatti descritti nel rapporto del primo arbitro sulla gara, senza però tacciare di falsità il rapporto stesso
- ritenuto quindi che - quanto al *fumus* - ogni giudizio deve essere forzatamente rinviato all'esito della discussione
- rilevato che, in ogni caso, non sussistono e/o comunque non sono stati dedotti gravi motivi, tali da legittimare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi delle norme citate, avuto anche riguardo alle modalità e alla tempistica dell'eventuale riscossione della multa

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 9 dicembre p.v. ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25.11.2010